

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (81)129

Vol. 1981/0034

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

sul rinnovo dell'accordo relativo al
commercio internazionale dei tessili (AMF)

e

RACCOMANDAZIONE DI DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Commissione a negoziare
il rinnovo dell'accordo relativo
al commercio internazionale dei tessili

Com 129

Nota della Commissione al Consiglio sulla politica commerciale della Comunità nel settore tessile

Rinnovo dell'accordo sul commercio internazionale dei tessili (AMF)

Introduzione

1. L'attuale AMF scade il 31 dicembre 1981. La riunione del comitato tessile del GATT tenutasi il 9 dicembre 1980 ha fornito l'occasione per aprire formalmente i negoziati per l'eventuale proroga, modifica o denuncia, dopo tale data, dell'accordo in oggetto. Nella suddetta riunione la Comunità ha dichiarato che prima della scadenza dell'attuale AMF sarà opportuno prospettare nuovamente un regime speciale per gli scambi dei tessili. Questi negoziati si protrarranno a livello formale e informale nel 1981. La prossima riunione del comitato tessile del GATT avrà luogo nei giorni 7 e 8 maggio; la Commissione ritiene pertanto che sia giunto il momento per la Comunità di formulare approssimativamente i suoi obiettivi per questi negoziati. La Commissione ritiene che sia necessario prorogare l'AMF oltre il 1981 per evitare perturbazioni negli scambi mondiali dei tessili; come in passato, la proroga dovrà essere limitata nel tempo. Al pari degli altri settori industriali, l'industria tessile e dell'abbigliamento deve accettare la concorrenza internazionale.

La presente nota riguarda soprattutto gli argomenti più importanti ritenuti tali allo stadio attuale ai fini del rinnovo dell'AMF. Gli aspetti degli accordi bilaterali della Comunità che costituiscono la premessa essenziale ai negoziati dell'AMF sono brevemente esaminati nell'allegato 4. La Commissione ha già trasmesso al Consiglio opportune proposte relative al traffico di perfezionamento passivo (1) nonché ai paesi legati da accordi preferenziali (2) e comunicherà ulteriori informazioni o raccomandazioni al Consiglio in base agli sviluppi futuri.

.../...

(1) COM(81)61 def. dell'11.3.1981

(2) COM(81)53 def. dell'11.3.1981

La situazione dell'industria tessile e dell'abbigliamento nella Comunità

2. I tessili e l'abbigliamento costituiscono tuttora un importante settore industriale della Comunità. Rispetto all'industria manifatturiera nel suo insieme essi rappresentavano nel 1979 il 9,6% circa della forza lavoro, il 6,4% del valore aggiunto e il 6,9% della cifra d'affari complessiva.
3. Dal 1973 al 1980, l'industria comunitaria ha proceduto a profondi adeguamenti strutturali (allegato I):
 - nel 1980 il livello occupazionale era pari a 1.370.000 unità nel settore tessile e a 960.000 unità in quello dell'abbigliamento, con un totale di 2.330.000. Nel 1973, la cifra complessiva era di 3.124.000. La perdita, pertanto, si aggira su 800.000 posti di lavoro, pari dunque ad un calo del 25%; dalle ultime cifre, inoltre, non risulta la benché minima tendenza ad un rallentamento di questo processo;
 - dall'inizio del 1980, la perdita di sempre più numerosi posti di lavoro ha colpito con maggiore durezza le regioni più svantaggiate della Comunità (*) e questa tendenza sembra affermarsi. La carenza strutturale di queste regioni le rende particolarmente male attrezzate ad affrontare simultaneamente una ristrutturazione nel settore tessile, essenzialmente ad alta intensità di capitale, e la creazione di posti di lavoro alternativi in altri settori;
 - il numero di ditte è diminuito del 15%;
 - la produttività è aumentata del 4% circa all'anno nel settore dei tessili e del 3,5% all'anno nel settore dell'abbigliamento a seguito della razionalizzazione interna, della scomparsa delle società meno competitive e della concentrazione delle produzioni ad alta intensità di capitale;
 - il valore aggiunto (1973-1979 a prezzi costanti) è aumentato del 13,5% nei tessili e del 18,9% nell'abbigliamento; gli incrementi valutati in termini di valore aggiunto per persona occupata sono stati rispettivamente del 48 e del 51%.

I dati disponibili indicano un ristagno o un declino degli investimenti per lo stesso periodo.

4. Mentre prima del 1973 era aumentato ogni anno del 3-4% circa, il tasso di incremento del consumo è crollato successivamente ad un livello molto basso (allegato III). L'importo destinato dai privati all'acquisto di tessili e di articoli dell'abbigliamento è andato costantemente calando. Dal 1973 al 1979, l'incremento annuo del consumo è stato dell'1,2% per i tessili e dell'1,1% per l'abbigliamento. Questi livelli tendono per ora ad affermarsi.

.../...

(*) Cfr. allegato II.

5. La produzione complessiva della Comunità è diminuita nello stesso periodo del 3,6% per i tessili e del 2% per l'abbigliamento.

Andamento degli scambi

6. La tabella di cui all'allegato IV illustra l'andamento delle importazioni esterne della Comunità nel periodo 1973-1980. Le cifre basilari possono essere riassunte come segue:

<u>Importazioni</u>	<u>1974-1977</u> (4 anni)	<u>1978-1980</u> (3 anni)
	<u>Incrementi in percentuale</u>	
Di qualsiasi provenienza	+ 61,4	30,3
dai paesi industrializzati	+ 30,7	58,9
dai paesi coperti dalla politica tessile	+ 75,0	22,6 (*)
tra cui, dai paesi legati da accordi bi- lateralì.....	non disponibili	18,6 (*)

Nel 1980, le importazioni sono aumentate soltanto del 2,4%, fenomeno però ampiamente dovuto al calo della domanda anziché ad un'autentica ripresa dell'industria comunitaria e che riflette semplicemente il normale andamento ciclico della domanda dei tessili e degli articoli d'abbigliamento.

<u>Esportazioni</u>	<u>1973-1977</u> (4 anni)	<u>1977-1979</u> (2 anni)
Totale extra	+ 16,5%	- 0,5%
Paesi industrializzati	non disponibili	+ 3,7%
Paesi coperti dalla politica tessile	non disponibili	- 4,2%

Le importazioni sono aumentate ad un ritmo molto più sostenuto che non le esportazioni le quali hanno registrato un incremento contenuto dal 1977. Il disavanzo globale della bilancia commerciale nel settore, pari a 208.500 t nel 1977, è salito a 578.000 nel 1979; in termini monetari il disavanzo 1977 era pari a 1.129 milioni di UCE, che sono diventati 3.012 milioni nel 1979.

Fino al 1979, la Comunità aveva sempre registrato con i paesi industrializzati una leggera eccedenza in termini di quantità, eccedenza che però non tarderà a scomparire se si mantiene la tendenza attuale.

Questi sviluppi negli scambi si sono svolti sullo sfondo di un incremento annuo del consumo dell'1,2% soltanto. Nel 1979, le importazioni coprivano circa il 41% del consumo totale di tessili e di articoli dell'abbigliamento rispetto ad una percentuale approssimativa del 21% nel 1973.

.../...

(*) Queste cifre confermano quanto asserito dalla Commissione nella sua relazione sul funzionamento biennale dell'accordo multifibre (COM(80)438 def., pag. 9 e allegato III) e, segnatamente, che la politica tessile comunitaria ha esercitato un notevole effetto stabilizzante sul tasso di incremento delle importazioni dai paesi coperti dalla politica tessile della Comunità.

Il contesto generale della politica tessile comunitaria

7. Alla luce di questi sviluppi e dell'attuale situazione industriale, la Commissione ritiene necessario mantenere ulteriormente una politica esterna improntata agli orientamenti adottati nel 1977.

Il secondo AMF si è rivelato più efficace del primo in quanto freno all'incremento delle importazioni. A tutt'oggi, comunque, non ha ancora consentito alla Comunità di ultimare la ristrutturazione e la riconversione che le incombono in forza dell'articolo 1, paragrafo 4, dell'AMF e che sono notoriamente indispensabili per ripristinare le condizioni di competitività dell'industria comunitaria.

La politica esterna della Comunità nel settore tessile è soltanto uno degli elementi necessari alla ristrutturazione industriale e deve essere integrata con una politica interna coerente. Quest'ultima dovrebbe mirare anzitutto a salvaguardare e sviluppare il mercato interno comunitario nonché a fornire una dimensione adeguata per un opportuno margine di manovra delle imprese. Tale politica interna dovrebbe altresì incentivare le iniziative di rinnovo a livello nazionale e comunitario. In questo contesto è essenziale rafforzare il coordinamento comunitario degli aiuti nazionali alla ristrutturazione. Anche limitando le importazioni, la ristrutturazione porterà ad ulteriori perdite di posti di lavoro che, data la concentrazione geografica delle industrie tessili e dell'abbigliamento, si ripercuoteranno a livello regionale. Sarà pertanto necessario ricorrere ai meccanismi finanziari della Comunità, in particolare ai fondi regionale e sociale, per sostenere la ristrutturazione e la riconversione nonché il rinnovo industriale.

L'accordo multifibre e gli accordi bilaterale della Comunità

8. Gli obiettivi dell'attuale AMF, definiti all'articolo 1, paragrafo 2, consistono essenzialmente nell'espansione e nella liberalizzazione degli scambi garantendone l'equo ed ordinato sviluppo ed evitandone gli effetti perturbatori. La Commissione ritiene che questi obiettivi rimangano validi. La Commissione raccomanda pertanto che in sede di negoziato la Comunità confermi l'importanza che essa annette agli obiettivi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, dell'AMF.
9. La politica comunitaria nei confronti degli scambi della CEE con i partner dell'AMF si ispira all'AMF medesimo e agli accordi bilaterali. La Commissione considera questi ultimi come il complemento necessario all'accordo multilaterale ed asserisce che uno degli obiettivi fondamentali della Comunità nei prossimi negoziati dovrebbe risiedere nel mantenimento di una base per la conclusione con i paesi fornitori di accordi bilaterali analoghi a quelli attualmente in vigore in forza dell'articolo 4 dell'AMF e nella creazione delle premesse per il negoziato di questi stessi accordi.

10. Durante gli ultimi negoziati per il rinnovo dell'AMF, la Comunità ha esposto i motivi che l'hanno indotta ad istituire una restrizione generalizzata nei confronti di tutte le importazioni dai paesi a basso costo, allo scopo di evitare una disorganizzazione cumulativa del mercato. Nelle condizioni attuali, la Commissione ritiene che la Comunità debba sostenere tuttora questa posizione.
11. Va ricordato che i paesi partner esportatori caldeggiavano una liberalizzazione degli attuali accordi commerciali (1), in particolare, l'eliminazione dei tassi d'incremento delle importazioni inferiori al 6% (accettati dai paesi importatori al momento del rialzo del consumo del 3-4% all'anno), anche se l'AMF consente livelli di crescita inferiori in casi eccezionali. Il tasso di crescita medio registrato nella domanda comunitaria si aggira soltanto sull'1% all'anno e non si prevede che aumenterà in un prossimo futuro. Questo fattore, combinato con le difficoltà di accesso alle esportazioni comunitarie dei tessili e degli articoli dell'abbigliamento in altri mercati mondiali non consente alla Comunità di prospettare un incremento generale delle esportazioni pari al 6% senza il rischio di un pregiudizio all'equo ed ordinato sviluppo degli scambi e senza il pericolo di quegli effetti perturbatori previsti dall'AMF; i tassi di incremento dovranno tener conto delle tendenze di consumo sul mercato comunitario.
12. Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che i seguenti orientamenti di negoziato siano tali da tutelare l'obiettivo dell'AMF per uno sviluppo equo ed ordinato degli scambi nonché per il progresso economico e sociale dei paesi in via di sviluppo.

Differenziazione

13. Considerando quanto indicato al precedente punto 11, un tasso generalizzato di crescita del 6% per tutte le importazioni a basso costo si rivela troppo elevato per la Comunità e si richiede pertanto un maggior grado di differenziazione.

.../...

(1) Dichiarazione del rappresentante della Colombia a nome dei paesi in via di sviluppo, rilasciata nella riunione di dicembre del comitato tessile del GATT; risoluzione di Bogotá ("un graduale ripristino del libero scambio").

14. La Commissione raccomanda di fare una differenziazione tra i paesi fornitori a basso costo, in base al loro livello di sviluppo. Il principio della differenziazione era già stato riconosciuto nelle direttive di negoziato per il secondo AMF. L'AMF stesso (art. 6, parr. 1 e 2) prevede specificatamente un trattamento favorevole ai paesi in via di sviluppo nonché la non applicazione del criterio di prestazione passata per quei settori tessili nei quali si annoverano nuovi partecipanti.

Nel contesto delle preferenze generalizzate in ordine ai prodotti tessili (1) il Consiglio aveva già accettato il principio della differenziazione sulla base del livello di sviluppo (1). Il sistema comprende formule applicabili ai fini della differenziazione tra vari tipi di paesi fornitori nel settore tessile e dell'abbigliamento. La Commissione ritiene pertanto che la Comunità debba ispirarsi a questo modello e cercare di stabilizzare le sue importazioni dai paesi fornitori a basso costo che sono maggiormente industrializzati e più competitivi onde poter offrire un trattamento più favorevole ai paesi più svantaggiati. L'entità degli ostacoli che devono superare le esportazioni comunitarie verso i paesi fornitori interessati possono altresì costituire un fattore da prendere in considerazione a questo proposito.

Questa politica rappresenterebbe uno sviluppo dell'impostazione adottata con successo al momento del secondo AMF.

15. Per non limitare l'attuale accesso ai mercati dei paesi industrializzati e concorrenziali, fornitori di prodotti a basso costo, la Commissione raccomanda di riservare una parte dei contingenti di taluni importanti fornitori per i prodotti destinati al traffico di perfezionamento passivo (2). Ciò consentirebbe di ottenere un migliore accesso per i prodotti tessili della Comunità ai mercati di tali paesi.

.../...

(1) Regolamento CEE n. 2894/79 sulle preferenze generalizzate per i prodotti tessili GU L 332 del 27.12.1980, pag. 1; gli stessi principi disciplinano lo schema 1981: cfr. GU L 354 del 29.12.1980, pag. 1.

(2) Cfr. nota della Commissione sul traffico di perfezionamento passivo di cui al doc. COM(81)61 def. dell'11.3.1981.

Traffico di perfezionamento passivo

16. In linea di massima, la Commissione raccomanda, in conformità con la sua proposta in merito (1), che i prodotti in regime di perfezionamento passivo siano oggetto di un trattamento separato alla luce delle proposte specifiche formulate nei precedenti paragrafi 11 e 15 nonché nella prospettiva degli obiettivi industriali che sono alla base del sistema.

Flessibilità (art. 4, par. 3 e allegato B dell'AMF)

17. a) Fluttuazione

Il paragrafo 5 dell'allegato B dell'AMF dispone in termini espliciti un livello di trasferimento del 7% (fluttuazione) tra i contingenti per le varie categorie di prodotti, eccetto in casi eccezionali e sporadici nei quali si può giustificare una percentuale inferiore che non può comunque scendere al di sotto del 5%. Gli accordi della Comunità contemplano una fluttuazione del 5% ed impongono talune ulteriori restrizioni alla fluttuazione per quanto riguarda i contingenti dei prodotti più sensibili (gruppo I). I paesi fornitori annettono grande importanza al paragrafo 5 dell'allegato B dell'AMF che però è spesso oggetto di critiche nell'ambito della Comunità in quanto permette di aumentare i contingenti per i prodotti sensibili tramite opportuni trasferimenti dai contingenti la cui utilizzazione è talmente limitata da non rappresentare alcun interesse commerciale. La Commissione ritiene che si potrebbe ovviare a questo problema eliminando i contingenti sottoutilizzati e non caldeggia nessun cambiamento nelle disposizioni dell'AMF in proposito.

b) Anticipo e riporto

18. L'articolo 4, paragrafo 3 e l'allegato B dell'AMF dispongono possibilità di anticipo e di riporto, ma è stato sostenuto che tali disposizioni non sono vincolanti (gli accordi bilaterali della Comunità consentono un margine del 5% nei due sensi). La Commissione non propende per una modifica a queste disposizioni purché in sede di negoziato sia concessa la libertà di non ricorrervi in determinate circostanze.

.../...

(1) COM(81)61 def. dell'11.3.1981.

Frode (art. 8 dell'AMF)

19. Per quanto i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 8 dell'AMF affrontino il problema della frode, il testo non definisce esplicitamente il principio secondo il quale il 100% delle merci per le quali è stata dichiarata un'origine non conforme alla realtà, debbono essere dedotti dai contingenti del vero paese d'origine. La Commissione ritiene che ciò sia un punto debole degli attuali accordi e che il principio della compensazione del 100% dovrebbe essere esplicitamente stabilito almeno per quanto riguarda gli scambi con la Comunità. La Commissione raccomanda alla Comunità di ricercare, in collaborazione con i suoi partner di negoziato, i mezzi più idonei per pervenire a questo risultato, mezzi tra i quali può essere inclusa la sospensione delle disposizioni di flessibilità nei casi di frode debitamente comprovata. Inoltre, la Commissione suggerisce di rafforzare gli accordi di cooperazione amministrativa ed il controllo dell'origine ai fini di prevenire le frodi.

Clausola sociale

20. La Commissione ha già richiamato l'attenzione del Consiglio sulla possibilità di istituire un legame tra taluni vantaggi preferenziali concessi dalla Comunità nel settore commerciale e l'osservanza di alcune norme internazionali di base che disciplinano le condizioni di lavoro (1). Essa ha altresì rilevato che a questo proposito si possono prendere in considerazione le convenzioni dell'OIL (2) ed ha illustrato in un documento di lavoro come applicare tale impostazione nel contesto del sistema delle preferenze generalizzate (3). Il Consiglio non si è ancora pronunciato in merito.
21. La Commissione ritiene che l'espansione dell'industria tessile dei paesi in via di sviluppo debba contribuire al miglioramento del tenore di vita delle popolazioni interessate e ritiene auspicabile che questo principio venga riconosciuto nell'ambito degli scambi internazionali dei tessili. L'osservanza di questo principio tramite l'OIL è determinante affinché non sorgano vantaggi basati su condizioni sociali non conformi alle norme OIL riconosciute.

.../...

(1) COM(78)47 def. del 16.2.1978 (Memorandum della Commissione sui negoziati di Lomé).

(2) COM(78)492 def. del 10.11.1978. Nota della Commissione sulla cooperazione allo sviluppo e l'osservanza di talune norme internazionali.

(3) SEC(80)1316 del 19.9.1980. La concessione del beneficio dell'SPG sarebbe collegata all'osservanza da parte del paese beneficiario di determinate convenzioni dell'OIL. In caso di flagrante inosservanza, la Commissione, che agisce su propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, invita l'OIL a controllare la situazione. Una risultanza di inosservanza comporta la notifica da parte della Commissione della sua intenzione di revocare le concessioni tariffarie, revoca che viene effettivamente attuata in caso di continua inosservanza delle norme OIL.

Clausola di prezzo

22. L'AMF non contempla esplicitamente clausole relative a pratiche di prezzi sleali, per quanto l'articolo 9 inviti i paesi partecipanti ad astenersi da misure commerciali aggiuntive che possono ostacolare gli obiettivi dell'accordo. Gli accordi della Comunità con i paesi a commercio di Stato (alcuni dei quali sono parte dell'AMF) includono clausole di prezzo. Per quanto la Comunità non si sia mai appellata formalmente a tale clausola, sono state tenute consultazioni informali nel contesto della medesima. Dette consultazioni si sono concretate con l'impegno di aumentare notevolmente i prezzi in causa

La Commissione ritiene che negli accordi con i paesi a commercio di Stato possa essere utile una clausola che disponga consultazioni in caso di pratiche di prezzo sleali.

Prodotti di fabbricazione artigianale (art. 12, par. 3 dell'AMF)

23. L'articolo 12, paragrafo 3 esclude l'applicazione dell'AMF alle esportazioni dei paesi in via di sviluppo di tessuti di fabbricazione artigianale ottenuti su telai a mano o di prodotti di fabbricazione artigianale fatti a mano con questi tessuti manufatti o di prodotti artigianali che fanno parte del folklore tradizionale, a condizione che questi articoli siano oggetto di un certificato appropriato secondo le disposizioni adottate tra i paesi partecipanti importatori ed esportatori interessati. I paesi in via di sviluppo annettono un'importanza fondamentale a questa disposizione. Le esportazioni di prodotti artigianali ottenuti su telai a mano e di prodotti del folklore tradizionale hanno fatto sorgere problemi saltuari la cui soluzione ancora non ha richiesto un cambiamento del testo dell'AMF. La Commissione raccomanda alla Comunità di mantenere gli accordi esistenti in proposito.

Testo dell'AMF

24. La Commissione ritiene che l'attuale testo dell'AMF consenta di negoziare tutte le caratteristiche essenziali degli accordi bilaterali esistenti, compreso soprattutto l'uso di coefficienti di crescita inferiori al 6% nei contingenti e il funzionamento del sistema di uscita dal paniere. La Commissione non ritiene necessario allo stadio attuale che la Comunità si pronunci sull'opportunità di cambiare o meno il nuovo testo dell'AMF. Il problema potrà essere affrontato ad uno stadio successivo, alla luce

degli obiettivi della Comunità, degli sviluppi nell'interpretazione dell'attuale AMF nonché in sede di negoziato.

Validità dell'accordo, clausola di sospensione

25. La Commissione ritiene che le decisioni di politica commerciale nel settore tessile e dell'abbigliamento possano essere formulate con maggiore attendibilità nella prospettiva di una stabilità a lungo termine del contesto commerciale internazionale. Ciononostante, un periodo di validità eccessivamente lungo darebbe adito a problemi con i paesi partner. Come soluzione intermedia, la Commissione raccomanda pertanto alla Comunità di ottenere per il nuovo AMF una validità di cinque anni almeno.

La Commissione ritiene che l'accettazione della Comunità di detta durata sarà subordinata all'esito soddisfacente dei negoziati in ordine agli accordi bilaterali della Comunità stessa.

26. Alla luce di quanto precede, la Commissione invita il Consiglio ad adottare l'allegata raccomandazione di decisione.

SVILUPPI STRUTTURALI SELEZIONATI NEL SETTORE TESSILE E DELL'ABBIGLIAMENTO

		1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	Variazione in %		1980	1981	Variazione
									1973	1979/1973	(*)	(*)	in % 1980/1973
PERSONE OCCUPATE (migliaia)	a	1.848	1.754	1.629	1.573	1.525	1.457	1.415			(1.370)	- 478	- 25,8
	b	1.276	1.204	1.146	1.094	1.055	1.011	1.002			(959)	- 317	- 24,8
DITTE	a	14.842	14.483	13.780	13.360	13.012	12.833	12.594 (*)	- 2,248	- 15,1			
	b	15.708	15.304	14.428	14.078	13.445	13.467	13.384 (*)	- 2,324	- 14,8			
VALORE AGGIUNTO (migliaia di UCE, A PREZZI COSTANTI 1973)	a	10.986 *)	11.872	10.923	11.655	11.344	11.519 *)	12.468 *)	+ 1,482	+ 13,5			
	b	5.562 *)	5.963	5.928	5.870	5.931	6.125 *)	6.611 *)	+ 1,0-9	+ 18,9			
VALORE AGGIUNTO PER PERSONA (UCE, VALORI COSTANTI 1973)	a	5.946 *)	6.768	6.705	7.409	7.439	7.906 *)	8.811 *)	+ 2,865	+ 48,2			
	b	4.361 *)	4.953	5.173	5.366	5.622	6.121 *)	6.598 *)	+ 2,237	+ 51,3			
VALORE AGGIUNTO (migliaia di UCE, A PREZZI COSTANTI)	a	10.986 *)	12.711 *)	12.534	14.090	14.581	15.570 *)	17.400 *)	+ 6,414	+ 58,4			
	b	5.562 *)	6.385	6.769	7.126	7.606	8.300 *)	9.190 *)	+ 3,628	+ 65,2			
VALORE AGGIUNTO PER PERSONA (UCE A PREZZI COSTANTI)	a	5.946 *)	7.249 *)	7.675	8.955	9.721 *)	10.832 *)	12.470 *)	+ 6,524	+ 109,7			
	b	4.361 *)	5.374 *)	6.008	6.560	7.264 *)	8.189 *)	9.077 *)	+ 4,716	+ 108,1			
INVESTIMENTI (milioni di UCE, prezzi 1970)	a	1.271	1.181	905	919	835	850 *)	870 *)					
	b	292	240	201	215	217	230 *)	240 *)					

a = tessili

b = abbigliamento

(*) stima

Fonte: risposta al questionario tessile del GATT e EUROSTAT

(1) Soltanto impresa con 20 dipendenti almeno.

(2) Soggetto a leggera revisione.

PRINCIPALI PERDITE DI POSTI DI LAVORO NELL'INDUSTRIA TESSILE E DELL'ABBIGLIAMENTO TRA IL 1973 ED IL 1977.

Unità: migliaia di lavoratori

REGIONE (**)	Quota del sett. tess. e dell'abb. nel settore secondario 1977	Tessile			Abbigliamento			Tessile e abbigliamento			Disoccu- pazione 1977 %	Disoccu- pazione 1973 %
		Occupa- zione 1973	Occupa- zione 1977	Perdite di posti di lavoro in % 73 - 77	Occupa- zione 1973	Occupa- zione 1977	Perdite di posti di lavoro in % 73 - 77	Occupa- zione 1973	Occupa- zione 1977	Perdite di posti di lavoro in % 73 - 77		
Germania Occidentale	24,1	48,2	30,7	- 36,3	16,1	12,3	- 23,9	64,3	43,6	- 32,2	4,9	6,0
Germania Orientale	10,4	111,3	104,5	- 5,2	20,4	13,4	- 34,3	142,7	131,9	- 7,6	3,3	2,6
Belgio	12,5	ND	47,0	- 15,7*)	ND	10,2	- 12,2	ND	57,2	- 11,5*)	1,0	1,8
Paesi Bassi	12,5	28,2	21,5	- 23,9	21,2	17,1	- 19,3	40,4	31,5	- 22,0	8,5	7,0
Paesi Scandinavi	19,2	34,0	22,5	- 33,8	11,0	3,5	- 68,2	31,0	12,0	- 61,3	4,2	5,9
Francia	12,2	25,2	20,3	- 19,4	16,3	12,1	- 25,8	51,5	45,0	- 12,6	3,0	1,9
Gran Bretagna	17,6	110,2	89,1	- 18,2	32,7	23,9	- 27,2	142,3	113,3	- 20,4	5,0	7,3
Italia	15,3	64,9	52,8	- 18,6	44,9	37,2	- 17,2	109,8	91,0	- 16,7	3,2	3,6
Paesi Mediterranei	15,7	3,1	4,1	+ 32,2	12,6	14,0	+ 11,1	15,7	18,1	+ 15,3	5,1	5,7
Germania Occidentale	11,9	53,7	47,8	- 10,8	50,7	43,0	- 13,4	104,4	94,6	- 9,4	2,4	3,5
Germania Orientale	13,5	115,6	94,7	- 18,1	44,7	39,1	- 12,5	150,3	133,8	- 11,0	4,2	3,5
Paesi Scandinavi	13,0	29,5	25,4	- 13,9	1,8	3,7	+ 20,0	33,3	30,1	- 9,6	5,0	5,5
Francia	12,8	133,1	162,7	+ 19,3	91,4	24,4	- 73,4	270,5	237,1	- 12,3	2,0	3,0
Gran Bretagna	12,5	19,1	13,7	- 28,3	6,0	3,4	- 43,3	25,1	17,1	- 31,9	3,5	2,9
Paesi Scandinavi	11,9	88,2	70,4	- 19,3	39,4	35,9	- 8,9	125,6	107,3	- 14,6	2,8	3,4
Germania Occidentale	11,9	ND	33,0	- 23,5*)	ND	14,5	- 23,9*)	ND	47,5	- 23,7*)	3,3	2,6
Germania Orientale	11,8	123,0	110,2	- 10,4	60,3	53,5	- 11,3	189,3	169,7	- 10,3	5,4	4,4
Paesi Scandinavi	11,5	1,4	0,9	- 35,7	25,6	24,4	- 4,7	27,0	25,3	- 6,3	3,1	3,5
Francia	11,5	6,8	6,7	- 1,5	7,0	6,8	- 2,9	13,8	11,5	- 16,7	6,2	4,8
Paesi Scandinavi	10,9	28,9	24,8	- 14,2	8,2	7,1	- 13,4	37,1	31,9	- 14,0	2,6	3,0
Germania Occidentale	10,9	25,8	20,2	- 21,7	7,2	7,6	+ 7,7	33,7	27,8	- 17,5	2,8	2,8
Germania Orientale	10,5	23,0	21,1	- 8,3	17,1	13,2	- 22,8	40,1	32,3	- 19,5	9,2	ND
Paesi Scandinavi	10,3	ND	10,6	- 23,5*)	ND	22,1	- 21,2*)	ND	32,7	- 21,7*)	2,5	1,9
Germania Occidentale	9,9	ND	15,4	- 15,5*)	ND	13,3	- 16,1*)	ND	29,7	- 15,9*)	-	2,7
Germania Orientale	9,7	71,4	57,6	- 19,3	32,2	31,1	- 3,4	103,6	89,7	- 13,1	6,5	5,4
Paesi Scandinavi	9,2	11,3	10,7	- 5,3	20,3	16,0	- 21,2	31,6	26,7	- 15,5	7,0	6,9
Francia	9,2	6,0	4,8	- 20,0	15,3	15,1	+ 1,3	21,3	20,9	- 1,9	2,9	3,3
Paesi Scandinavi	9,0	16,9	15,1	- 10,7	8,7	8,8	+ 1,1	25,6	23,9	- 6,6	4,7	5,2
Germania Occidentale	8,8	31,6	29,6	- 6,3	31,8	27,4	- 13,8	63,4	53,0	- 16,4	2,4	3,5
Germania Orientale	8,6	5,5	3,9	- 29,1	10,5	10,7	+ 1,9	16,0	14,6	- 8,8	2,9	2,1
Paesi Scandinavi	8,6	75,3	51,4	- 31,7	25,4	22,6	- 11,0	100,7	74,0	- 26,5	4,3	5,1
Francia	8,4	ND	24,5	- 15,7	ND	5,2	- 12,2*)	ND	29,7	- 14,8*)	2,3	1,8
Paesi Scandinavi	8,3	23,0	15,8	- 31,3	7,2	8,0	+ 11,1	30,2	23,8	- 21,2	4,1	6,3
Germania Occidentale	8,1	14,6	9,5	- 34,9	6,9	4,8	- 30,4	21,5	14,3	- 33,5	6,8	9,7
Germania Orientale	7,9	ND	11,2	- 24,7	ND	7,3	- 21,5	ND	13,5	- 23,0*)	1,9	1,7
Paesi Scandinavi	7,7	32,6	25,3	- 22,4	10,0	9,9	- 1,0	42,6	35,2	- 17,4	2,7	4,5
Francia	7,8	11,6	8,6	- 25,9	4,9	4,5	- 8,2	16,5	13,1	- 20,6	1,6	2,4
Paesi Scandinavi	7,6	1,1	1,7	+ 54,5	2,1	1,9	- 9,5	3,2	3,6	+ 12,5	5,9	10,0
Germania Occidentale	7,4	241,6	170,6	- 29,3	1507,1	1270,0	- 15,7	1620,7	2375,5	+ 47,8	4,2	-

(*) Per la RF di Germania, le cifre 1972 del "Regierungsbezirke" non sono disponibili: pertanto, le percentuali delle perdite sono calcolate al livello dei Länder.

(**) Le circoscrizioni considerate sono le regioni del livello II della nomenclatura delle Unità Territoriali per le Statistiche comunitarie; la scelta di una circoscrizione più dettagliata come le regioni del livello III della NUTS modificerebbe sensibilmente in alcuni casi l'importanza del settore tessile nelle regioni considerate e l'ordine nel quale le regioni stesse vengono elencate in questa tabella.

(***) Le regioni cancellate sono quelle il cui Pil pro capite nel 1977 era inferiore alla media comunitaria (CEE, 1977).

CEE

EVOLUZIONE DELLA PRODUZIONE, DEL CONSUMO,
DELL'OCCUPAZIONE E DEGLI SCAMBI CON L'ESTERO (1973 = 100)

	Indice di produzione		Consumo Abbigliamento	Importazioni extra T + M	Esportazioni extra T + M	IMPILGO T + M
	Tessile	Abbigliamento				
1973	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
1974	95,6	94,3	100,5	131,5	109,3	94,7
1975	88,3	94,6	100,7	140,6	97,1	84,8
1976	96,9	99,5	102,1	175,4	112,0	85,4
1977	94,2	97,6	102,8	161,4	116,5	82,6
1978	91,5	94,0	104,6	172,6	115,1	79,0
1979	96,4	98,0	106,6	205,4	115,9	77,4
1980	95,3*	93,9*		212,2		(74,6)

* Estrapolazione (dieci mesi)

Unità: migliaia di t

PROVENIENZA	1973	1974	1975	1976	1977
EXTRA	826	1.086	1.161	1.449	1.333
PAESI INDUSTRIALIZZATI	254	334	306	356	332
PAESI COPERTI DALLA POLITICA TESSILE di cui	572	752	855	1.093	1.001
PAESI CON ACCORDI	n.d.	n.d.	n.d.	651	598
PAESI PREFERENZIALI (compresi gli ACP)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	301

1977	1978	1979	1980
1.333	1.426	1.677	1.753
331	354	472	526
1.001	1.072	1.225	1.227
598	598	697	709
301	366	419	395

VARIAZIONE IN PERCENTUALE	1974 / 1973	1975 / 1974	1976 / 1975	1977 / 1976	1977 / 1973	1978 / 1977	1979 / 1978	1980 / 1979	1980 / 1977
EXTRA	+ 31,5	+ 6,9	+ 24,8	- 8,0	+ 61,4	+ 7,0	+ 19,0	+ 3,3	+ 31,5
PAESI INDUSTRIALIZZATI	+ 31,5	- 8,4	+ 16,3	- 6,8	+ 30,7	+ 6,6	+ 33,3	+ 11,4	+ 58,9
PAESI COPERTI DALLA POLITICA TESSILE di cui	+ 31,5	+ 13,7	+ 27,8	- 8,4	+ 75,0	+ 7,1	+ 14,3	-	+ 22,6
PAESI CON ACCORDI	n.d.	n.d.	n.d.	- 8,2		-	+ 16,5	+ 1,7	+ 18,6
PAESI PREFERENZIALI	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.		+ 21,6	+ 14,5	- 5,7	+ 31,2

TASSI DI PENETRAZIONE

PROVENIENZA	1973	1974	1975	1976		1977	1978	1979
EXTRA	20,9	32,9	34,6	37,4		38,0	39,4	41,3
PAESI INDUSTRIALIZZATI	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.		8,2	8,8	10,3
PAESI COPERTI DALLA POLITICA TESSILE di cui	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.		29,7	30,6	31,0
PAESI CON ACCORDI	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.		17,5	16,9	17,6
PAESI PREFERENZIALI (compresi gli ACP)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.		9,0	10,6	10,8

nd = non disponibile.

Il tasso di penetrazione è calcolato sulla base delle importazioni corrispondenti ad un insieme di prodotti paragonabili a quelli per i quali è stata valutata la domanda. Le importazioni prese in considerazione sono inferiori a quelle che figurano nelle prime due tabelle di questa pagina poiché le importazioni di sei categorie di prodotti leggeri e trasformati non sono comprese nel calcolo (41, 42, 46, 51, 54, 55).

ANDAMENTO DEGLI SCAMBI 1977-1979

Unità: migliaia di t

PROVENIENZA	ANNO	IMPORTAZIONI	ESPORTAZIONI	SALDO
EXTRA	1977	1.333	1.124	- 209
	1978	1.426	1.111	- 315
	1979	1.697	1.118	- 579
PAESI INDUSTRIALIZZATI	1977	331	519	+ 188
	1978	353	520	+ 167
	1979	472	539	+ 67
PAESI COPERTI DALLA POLITICA TESSILE	1977	1.001	605	- 396
	1978	1.072	591	- 481
	1979	1.225	580	- 645
PAESI CON ACCORDI	1977	598	157	- 441
	1978	598	169	- 429
	1979	697	171	- 526
TUTTI I PAESI PREFERENZIALI	1977	301	208	- 93
	1978	366	203	- 163
	1979	419	205	- 214
di cui				
A C P	1977	17	73	+ 56
	1978	16	74	+ 58
	1979	20	60	+ 40
ALTRI PAESI PREFERENZIALI (1)	1977	284	135	- 149
	1978	350	129	- 221
	1979	399	145	- 254

(1) Spagna, Portogallo, Grecia, Marocco, Tunisia, Malta, Cipro;
Egitto unicamente per i filati di cotone (categoria 1).

ANDAMENTO DELLE IMPORTAZIONI DEI PRODOTTI TESSILI NELLA CEE TRA IL 1976,
ANNO DI RIFERIMENTO PER LA DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI DI POLITICA TESSILE, ED IL 1980
(PRODOTTI AMF - GRUPPI I - V)

Unità: in migliaia di t

ZONE	1976	1977	1978	1979	1980	Variazione 1979-1980 in %	Variazione media annua 80-76 in %
Extra CEE	1.449	1.333	1.426	1.697	1.753	+ 3,3	+ 4,9
Paesi a basso prezzo di costo, di cui:	1.093	1.001	1.072	1.225	1.227	+ 0,1	+ 2,9
Paesi con accordi	651	598	598	697	709	+ 1,7	+ 2,2
Paesi preferenziali (compresi gli ACP)	n.d.	301	366	419	395	- 5,7	n.d.
Paesi industrializzati	356	332	354	472	526	+11,4	+10,3

Gli accordi bilaterali della Comunità

1. La Commissione non ritiene che la presente nota costituisca il contesto adeguato per una discussione approfondita sulla politica degli accordi bilaterali. Le seguenti brevi osservazioni riguardano soltanto argomenti basilari nel contesto dei negoziati AMF. Se necessario, la Commissione trasmetterà una nota più dettagliata relativa agli accordi bilaterali.

Il sistema interno della Comunità

Globalizzazione

2. La Commissione ritiene che il sistema comunitario di massimali globali della Comunità per i prodotti del gruppo I debba rimanere in vigore come sistema interno. La Commissione ha proposto modifiche a detto sistema per quanto riguarda i paesi legati da accordi preferenziali con la Comunità (1). Al momento opportuno, la Commissione suggerirà anche i cambiamenti che potranno rivelarsi auspicabili nell'attuale sistema interno, in particolare per quanto riguarda le possibili modifiche alla composizione del gruppo I richieste da un'evoluzione della sensibilità dei prodotti interessati.

Per i paesi industrializzati, in particolare gli USA, finora non coperti dalla politica tessile della Comunità, i problemi già incontrati diventeranno ancora più acuti se le loro esportazioni verso la Comunità manterranno la tendenza al rialzo.

Ripartizione dei contingenti comunitari tra gli Stati membri

3. Una delle principali ragioni di attrito con i paesi fornitori in ordine agli accordi bilaterali è stata la rigidità delle procedure di ripartizione dei contingenti comunitari tra gli Stati membri. La soluzione più conforme al principio di un mercato comune consisterebbe in contingenti comunitari unificati. Per quanto difficile sia da prospettare siffatta impostazione nelle circostanze attuali, la Commissione sostiene l'opportunità di disporre, perché effettivamente necessaria, una misura di flessibilità automatica nei successivi accordi bilaterali; tale modifica agevolerà notevolmente i negoziati e contribuirà alla creazione di un autentico mercato comune, premessa inderogabile per la ristrutturazione industriale.

.../...

(1) COM(81)53 def. dell'11.3.1981.

Disposizioni degli accordi bilaterali

Coefficienti d'incremento

4. A norma degli attuali accordi bilaterali, i coefficienti d'incremento delle importazioni variano entro certi limiti conformemente alla sensibilità dei prodotti interessati e alle quote di mercato dei vari paesi fornitori. La Commissione cercherà di approfondire la differenziazione nel contesto bilaterale e continuerà a caldeggiare coefficienti di crescita inferiori al 6% nel quadro dell'AMF, poiché la Comunità li ritiene necessari per un equo ed ordinato sviluppo degli scambi (art. 1, par. 2 dell'AMF), soprattutto se si considera l'estrema lentezza dell'incremento del consumo nella Comunità.

Meccanismo di uscita dal paniere

5. La Commissione ritiene che il meccanismo di uscita dal paniere si sia rivelato valido in quanto strumento per l'introduzione di nuovi contingenti di concerto con i paesi fornitori. La Commissione asserisce che siffatto meccanismo continuerà ad essere necessario nei futuri accordi bilaterali. La Commissione ravvisa anche la necessità di un sistema complementare per l'eliminazione dei contingenti sottoutilizzati.

Accesso ai mercati dei paesi fornitori

6. Nel corso del rinegoziato degli accordi bilaterali, la Commissione mira ad ottenere un migliore accesso ai mercati dei paesi fornitori, in particolare quelli a commercio di Stato e recentemente industrializzati.

Traffico di perfezionamento passivo

7. La Commissione raccomanda che i prodotti in regime di perfezionamento passivo siano oggetto di un trattamento separato.

Raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza
la Commissione a negoziare il rinnovo dell'accordo
relativo al commercio internazionale dei tessili

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che le parti dell'accordo sul commercio internazionale dei tessili devono condurre negoziati per il possibile rinnovo di detto accordo dopo il 31 dicembre 1981;

considerando che la Comunità dovrà partecipare a tali negoziati,

HA DECISO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

La Commissione è autorizzata a negoziare il rinnovo dell'accordo sul commercio internazionale dei tessili.

Articolo 2

La Commissione svolgerà detti negoziati in consultazione con il comitato speciale istituito a norma dell'articolo 113 e sulla base degli orientamenti che figurano in allegato.

Fatto a Bruxelles,
Per il Presidente

DIRETTIVE DI NEGOZIATO

- L'obiettivo principale della Comunità risiede nel rinnovo dell'AMF, modificato, se del caso, per raggiungere i risultati qui di seguito indicati.
1. Ribadire la fedeltà della Comunità agli obiettivi dell'AMF come definiti all'articolo 1, paragrafo 2.
 2. Salvaguardare il diritto della Comunità a mantenere fondamentalmente il proprio sistema di accordi bilaterali.
 3. Affermare il principio secondo il quale coefficienti di crescita inferiori al 6% sono ammissibili nel quadro dell'AMF se necessari "per lo sviluppo ordinato ed equo del commercio evitando gli effetti di disorganizzazione" (art. 1, par. 2 dell'AMF), e sostenere che detti coefficienti dovranno tener conto delle tendenze del consumo sul mercato comunitario.
 4. Accertarsi che la Comunità possa raggiungere un margine di differenziazione tra il trattamento concesso ai fornitori più competitivi e industrializzati da un lato e ai paesi meno sviluppati e concorrenziali dall'altro.
Questa procedura verrà agevolata tramite gli accordi sul traffico di perfezionamento passivo.
 5. Caldeggiare il riconoscimento del principio secondo il quale debbono essere dedotti dai contingenti dell'autentico paese di origine il 100% delle merci in merito alle quali è stata dichiarata un'origine non conforme alla realtà.
 6. Caldeggiare il riconoscimento del principio secondo il quale le misure atte ad agevolare l'ordinato ed equo sviluppo degli scambi, quale l'AMF, dovranno beneficiare alle popolazioni interessate.
 7. Mantenere la posizione attuale per quanto riguarda le clausole di prezzo.
 8. Mantenere gli accordi esistenti per quanto riguarda i prodotti artigianali ottenuti su un telaio a mano o del folklore tradizionale.
 9. Proporre un accordo valido per cinque anni.
 10. Affermare che l'accettazione da parte della Comunità di un nuovo accordo sarà subordinata alla conclusione di soddisfacenti accordi bilaterali.